

Gruppo Consulenti Aziendali

Padova, 23 ottobre 2020

A TUTTI GLI ENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 50/2020

LIMITAZIONE DEI CASI DI RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il DM n. 132 del 24/08/2020, in vigore dal prossimo **6 novembre 2020**, ha individuato le cause tassative di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15-bis del DL n. 119/2018.

In base al nuovo articolo 2-bis del DM n. 55/2013, le Pubbliche Amministrazioni non possono più rifiutare le fatture elettroniche, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) Fattura elettronica riferita ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- 2) Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), quando ne è previsto l'obbligo di inserimento in fattura;
- 3) Omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici da riportare in fattura (Dm 21 dicembre 2009);
- 4) Omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (DM del 20 dicembre 2017);
- 5) Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Gruppo Consulenti Aziendali

La PA, che notifica il rifiuto della fattura elettronica, dovrà indicare la causa del rifiuto riportando uno dei casi sopra previsti.

Pertanto, qualora la fattura elettronica riporti degli errori diversi da quelli per i quali è possibile il rifiuto, la PA dovrà chiedere l'emissione della **nota di variazione**, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 (nota di debito o di credito) e l'eventuale riemissione della fattura corretta.

Cordiali saluti